

Newsletter del 20/10/2021 - In questa uscita:

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI PRESSO ORDINI E COLLEGI TERRITORIALI

- *Conseguenze della rinuncia all'esposto disciplinare*
- *Quantificazione della sanzione disciplinare: criteri di valutazione*
- *Accesso agli atti dell'organo disciplinare: dimostrazione dell'interesse diretto, concreto e attuale*

SANZIONE DEL GARANTE PRIVACY AD UN ORDINE PROFESSIONALE PER MANCATO RISCONTRO ALLA RICHIESTA DI ACCESSO AI DATI PERSONALI

- *Procedimento sanzionatorio e istruttoria del Garante*
- *Suggerimenti pratici*

PROFESSIONI SANITARIE - FOCUS SULL'OBBLIGO VACCINALE E NATURA DEGLI OBBLIGHI INCOMBENTI SUGLI ORDINI

- *Quadro normativo*
- *Obblighi degli Ordini*
- *Giurisprudenza relativa all'obbligo vaccinale*

TRASPARENZA AMMINISTRATIVA - PUBBLICAZIONE DEI DATI RELATIVI A CONSULENTI E COLLABORATORI

Pubblicazione dei dati relativi a collaboratori e consulenti: obbligo anche per gli Ordini di livello nazionale

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI PRESSO ORDINI E COLLEGI TERRITORIALI

Conseguenze della rinuncia all'esposto disciplinare

La rinuncia all'esposto - da parte del segnalante - non incide sulla prosecuzione del giudizio e in particolare non ne determina l'estinzione. La soluzione muove dalla considerazione che l'azione disciplinare non rientra nella disponibilità delle parti, non è officiosa e non è negoziabile¹ poiché è volta alla tutela dell'immagine della categoria che è un bene di interesse pubblico. Da ciò consegue che la rinuncia all'esposto da parte del segnalante, così come la remissione della querela per i fatti oggetto del procedimento disciplinare, così come l'eventuale dichiarazione dell'esponente e dell'incolpato di essere pervenuti ad una risoluzione bonaria della controversia, non possono condurre all'estinzione del procedimento potendo unicamente essere considerati, nella discrezionalità del giudice, quali elementi utili alla valutazione della sanzione.

Quantificazione della sanzione disciplinare: criteri di valutazione

In considerazione della c.d. "atipicità" dell'illecito disciplinare e della circostanza che, prevalentemente, non sono previste sanzioni specifiche a fronte della violazione dei precetti deontologici, la valutazione della sanzione disciplinare è rimessa integralmente al giudice. A riguardo, l'organo disciplinare deve procedere con plurime considerazioni, tra cui il comportamento complessivo dell'incolpato, la gravità dei comportamenti contestati, l'elemento psicologico dell'incolpato, l'eventuale sussistenza di dolo, il comportamento dell'incolpato precedente e successivo al fatto, la sussistenza di precedenti disciplinari, danni e pregiudizi causati dall'illecito disciplinare, eventuale ravvedimento e riconoscimento della violazione da parte dell'incolpato.

Accesso agli atti dell'organo disciplinare: dimostrazione dell'interesse diretto, concreto e attuale

La richiesta di accesso agli atti adottati dal Consiglio dell'Ordine formulata nell'ambito di un procedimento disciplinare e motivata da necessità difensive² non può essere accolta se il richiedente non dimostri che la fattispecie realmente incida sulla sua posizione. Nel caso di specie, non è risultata accoglibile la richiesta di accesso fatta da un professionista nell'ambito di un procedimento disciplinare aperto nei confronti di un collega e volto ad ottenere la cancellazione del collega dal medesimo albo per mancanza dei requisiti di legge, poiché il professionista richiedente non ha concretamente dimostrato che la mancata cancellazione del collega avrebbe inciso concretamente sulla sua posizione giuridica (in tal senso si è espresso il T.A.R. Lombardia Brescia con la Sentenza n. 696 del 26/07/2021).

¹ Cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Ollà), sentenza n. 119 del 22 maggio 2021

² Art. 22, co. 7, L. 241/90

SANZIONE DEL GARANTE PRIVACY AD UN ORDINE PROFESSIONALE PER MANCATO RISCONTRO ALLA RICHIESTA DI ACCESSO AI DATI PERSONALI

Procedimento sanzionatorio e istruttoria del Garante

Con provvedimento n. 320 del 16 settembre 2021, il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato un Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri per violazione degli artt. 12³ e 15⁴ del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR),

³ Articolo 12 - Informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l'esercizio dei diritti dell'interessato

1. Il titolare del trattamento adotta misure appropriate per fornire all'interessato tutte le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 e le comunicazioni di cui agli articoli da 15 a 22 e all'articolo 34 relative al trattamento in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro, in particolare nel caso di informazioni destinate specificamente ai minori. Le informazioni sono fornite per iscritto o con altri mezzi, anche, se del caso, con mezzi elettronici. Se richiesto dall'interessato, le informazioni possono essere fornite oralmente, purché

sia comprovata con altri mezzi l'identità dell'interessato.

2. Il titolare del trattamento agevola l'esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi degli articoli da 15 a 22. Nei casi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, il titolare del trattamento non può rifiutare di soddisfare la richiesta dell'interessato al fine di esercitare i suoi diritti ai sensi degli articoli da 15 a 22, salvo che il titolare del trattamento dimostri che non è in grado di identificare l'interessato.

3. Il titolare del trattamento fornisce all'interessato le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo a una richiesta ai sensi degli articoli da 15 a 22 senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. Il titolare del trattamento informa l'interessato di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, le informazioni sono fornite, ove possibile, con mezzi elettronici, salvo diversa indicazione dell'interessato.

4. Se non ottempera alla richiesta dell'interessato, il titolare del trattamento informa l'interessato senza ritardo, e al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta, dei motivi dell'inottemperanza e della possibilità di proporre reclamo a un'autorità di controllo e di proporre ricorso giurisdizionale.

5. Le informazioni fornite ai sensi degli articoli 13 e 14 ed eventuali comunicazioni e azioni intraprese ai sensi degli articoli da 15 a 22 e dell'articolo 34 sono gratuite. Se le richieste dell'interessato sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, il titolare del trattamento può:

a) addebitare un contributo spese ragionevole tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti per fornire le informazioni o la comunicazione o intraprendere l'azione richiesta; oppure

b) rifiutare di soddisfare la richiesta.

Incombe al titolare del trattamento l'onere di dimostrare il carattere manifestamente infondato o eccessivo della richiesta.

6. Fatto salvo l'articolo 11, qualora il titolare del trattamento nutra ragionevoli dubbi circa l'identità della persona fisica che presenta la richiesta di cui agli articoli da 15 a 21, può richiedere ulteriori informazioni necessarie per confermare l'identità dell'interessato.

7. Le informazioni da fornire agli interessati a norma degli articoli 13 e 14 possono essere fornite in combinazione con icone standardizzate per dare, in modo facilmente visibile, intelligibile e chiaramente leggibile, un quadro d'insieme del trattamento previsto. Se presentate elettronicamente, le icone sono leggibili da dispositivo automatico.

(...)

⁴ Articolo 15 - Diritto di accesso dell'interessato

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:

comminando una sanzione amministrativa pecuniaria e la sanzione accessoria della pubblicazione del provvedimento sanzionatorio sul sito web del Garante.

La sanzione, adottata all'esito di un procedimento istruttorio, deriva dal mancato riscontro dell'Ordine entro il termine previsto dalla normativa alla richiesta di fornire conferma sull'esistenza di un trattamento di dati personali riguardanti il richiedente stesso e le proprie figlie minorenni e dal mancato riscontro entro il termine alla richiesta di accesso ai dati pertinenti.

Il mancato tempestivo dell'Ordine, pur motivato in sede istruttoria dall'impossibilità di fornire tali dati per contestuale sussistenza di un procedimento disciplinare non ancora concluso e dal presunto carattere manifestamente eccessivo e/o ripetitivo del comportamento dell'interessato a ricevere informazioni, è stato ritenuto dal Garante lesivo dei diritti dell'interessato. Nello specifico il Garante ha stabilito che l'Ordine non avesse dato correttamente riscontro alle richieste, in violazione:

- della norma di cui all'art. 12 para. 3 del GDPR secondo cui l'Ordine è tenuto a fornire all'interessato le informazioni richieste senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa;
- della norma di cui all'art. 12, para. 4, del GDPR secondo cui l'Ordine, se non ottempera alla richiesta dell'interessato, deve informare l'interessato senza ritardo, e al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta, dei motivi dell'inottemperanza e della possibilità di proporre reclamo a un'autorità di controllo e di proporre ricorso giurisdizionale;
- della norma di cui all'art. 15 del GDPR secondo cui l'interessato ha il diritto di ottenere dall'Ordine la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati

a) le finalità del trattamento;

b) le categorie di dati personali in questione;

c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;

d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;

e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;

f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;

g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;

h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento.

3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.

4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

personali che lo riguardano e di ottenere conseguentemente il diritto di accesso, limitatamente alle lettere e) ed f) della norma citata.

Suggerimenti pratici

Nella valutazione della fattispecie, il Garante ha fornito anche interessanti spunti applicativi, utili per la riorganizzazione delle procedure interne dei titolari del trattamento. In particolare, il Garante ha ribadito:

- il diritto dell'interessato a ricevere le informazioni mediante mezzi elettronici quanto presenti la richiesta mediante e-mail o altri mezzi telematici. Il Garante afferma che il diritto dell'interessato non si ritiene attuato con la fissazione di un mero "appuntamento" per visionare documentazione e informazioni ma -salvo diversa indicazione del richiedente- si attua con la trasmissione mediante mezzi elettronici delle informazioni;
- il diritto dell'interessato di essere informato circa le possibilità previste dall'art. 15 del GDPR quale la possibilità di chiedere all'Ordine la rettifica o la cancellazione dei dati o la limitazione del trattamento dei dati che lo riguarda o di opporsi al loro trattamento, nonché il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo.
- nel caso in cui l'interessato presenti contestualmente sia una richiesta di accesso agli atti ai sensi degli artt. 22 e ss. della L. 241/1990 sia un'istanza di esercizio del diritto di accesso ai sensi dell'art. 15 del GDPR, l'Ordine avrebbe dovuto soddisfare separatamente le due richieste, posto che il soddisfacimento di una delle due richieste non si può ritenere assorbire anche l'altra.

PROFESSIONI SANITARIE - FOCUS SULL'OBBLIGO VACCINALE E NATURA DEGLI OBBLIGHI INCOMBENTI SUGLI ORDINI

Quadro normativo

L'art. 4 del D.L. 44/2021, convertito in L. 76/2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, ha previsto l'obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali.

Il comma 1 del citato art. 4 prevede esplicitamente che la vaccinazione è un requisito essenziale per l'esercizio della professione e lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati e, per l'effetto, chiama plurimi soggetti alle dovute verifiche, accertamenti, constatazioni e comunicazioni.

L'iter di accertamento disposto dall'art. 4 del D.L. 44/2021 prevede che:

- Ciascun Ordine professionale territoriale delle professioni sopra sanitarie citate trasmetta tempestivamente l'elenco degli iscritti, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma in cui ha sede⁵;
- Entro dieci giorni dalla data di ricezione degli elenchi degli iscritti, le regioni e le province autonome, per il tramite dei servizi informativi vaccinali, verificano lo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi e quando dai sistemi informativi non risulta l'effettuazione della vaccinazione o la presentazione della richiesta di vaccinazione, i predetti enti segnalano all'azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati;
- Ricevuta la segnalazione, l'azienda sanitaria locale di residenza invita l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione, l'omissione o il differimento, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione, l'azienda sanitaria invita formalmente l'interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino;
- Successivamente, l'azienda sanitaria locale competente, accertata l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorità competenti, ne dà immediata comunicazione scritta all'interessato, al datore di lavoro e all'Ordine professionale di appartenenza. L'adozione dell'atto di accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale determina automaticamente la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o

⁵ L'adempimento di tale obbligo è stato già attuato nel mese di aprile 2021 per esplicita disposizione normativa.

mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARSCoV-2;

- Tale sospensione viene comunicata immediatamente all'interessato anche dall'Ordine professionale di appartenenza.

Obblighi degli Ordini

Ruolo, responsabilità ed operatività degli Ordini Professionali sono stati fortemente dibattuti ed hanno condotto a due chiarimenti del Ministero della Salute. In particolare, sono stati attenzionati la natura e gli effetti della comunicazione che l'Ordine, una volta ricevuto il provvedimento di sospensione da parte della Azienda Sanitaria, è tenuto ad inoltrare al proprio iscritto⁶.

A riguardo, dopo un iniziale momento di incertezza, il Ministero della Salute ha confermato che:

- come esplicitato già nella Relazione illustrativa che accompagna al D.L. 44/2021, la sospensione dall'esercizio della professione sanitaria e dalla prestazione dell'attività lavorativa deriva direttamente dall'atto di accertamento della mancata osservanza dell'obbligo vaccinale adottato dall'azienda sanitaria;
- conseguentemente, tale ipotesi rappresenta una fattispecie di sospensione obbligatoria, la cui valutazione inerente la gravità dei fatti presupposti viene compiuta in via preventiva dal legislatore e che mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021;
- l'attività di comunicazione incombente sugli Ordini professionali costituisce un mero onere informativo che deve essere assolto tempestivamente; nella pratica, la ricezione dell'atto di accertamento comporta per l'Ordine due attività pressoché contestuali, quali la presa d'atto di una sospensione derivante dall'atto di accertamento dell'ASL e l'obbligo di informazione verso l'iscritto;
- la sospensione derivante dall'atto di accertamento dell'Azienda sanitaria non è riconducibile all'alveo dell'art. 43 del D.P.R. 221/1950, che reca casi tassativi di sospensione ope legis e come tali non estensivi analogicamente.

Da quanto sopra deriva che in nessun caso la sospensione per violazione dell'obbligo vaccinale è di pertinenza dell'Ordine presso cui il professionista risulta iscritto e che pertanto non vi sono interazioni tra questa tipologia di sospensione e l'attività disciplinare dell'Ordine. L'Ordine procederà unicamente a prendere atto della sospensione mediante una Delibera del Consiglio Direttivo, a trasmettere la dovuta comunicazione informativa all'iscritto e ad annotare sull'albo la limitazione all'esercizio della professione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, DL 44/2021. Sotto il profilo pratico, considerata l'immediatezza con cui l'Ordine deve procedere alla comunicazione della sospensione all'iscritto, in caso non sia possibile riunire il

⁶ L'art. 4, comma 7, del D.L. 44/2021 dispone che "La sospensione di cui al comma 6, è comunicata immediatamente all'interessato dall'Ordine professionale di appartenenza".

Consiglio Direttivo per la delibera di presa d'atto, questa verrà assunta dal Presidente o dal soggetto incaricato in sua assenza, ferme restando le dovute attività di ratifica.

Infine, è utile ribadire che il provvedimento di sospensione adottato dalla Azienda sanitaria non è impugnabile presso la Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (CCEPS) ma è ammesso esclusivamente il ricorso amministrativo al TAR. A conforto, un ultimo importante chiarimento è fornito dal Ministero della Salute con Nota del 22 settembre 2021, secondo cui laddove il professionista decida di ricorrere alla CCEPS avverso le comunicazioni e prese d'atto degli Ordini, in ogni caso non vi sarà alcun effetto impeditivo del verificarsi della sospensione ope legis dall'esercizio della professione ex art. 4 D.L. 44/2021, posto che la competenza della CCEPS si attua sui provvedimenti di cancellazione all'albo e sui provvedimenti disciplinari .

Giurisprudenza relativa all'obbligo vaccinale

In merito al rispetto dell'obbligo vaccinale, si fornisce una sintesi della Giurisprudenza ad oggi più rilevante:

1. Con sentenza 05/08/2021, n. 480, il TAR Puglia-Lecce, esaminando l'impugnativa della sospensione proposta da una professionista iscritta ad un albo, ha stabilito che la delibera di presa d'atto da parte dell'Ordine costituisce un atto di mera comunicazione e che tale atto non rappresenta che una diretta conseguenza delle disposizioni legislative richiamate e, in specie, del D.L. 44/2021.
2. Il TAR Friuli-Venezia Giulia-Trieste con sentenza 13/09/2021, n. 276, esaminando il caso di un'infermiera già destinataria di un provvedimento di accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale, ha recepito in toto il parere espresso dal Ministero della Salute, secondo cui la sospensione prevista ai sensi del D.L. 44/2021 è automatica e conseguente a valutazioni predeterminate dal legislatore, e ha ribadito che l'attività posta in capo all'Ordine dal comma 7 consiste in un mero onere informativo, con valore di presa d'atto di effetti determinatisi ex lege. Conseguentemente, l'atto adottato dall'Ordine non ha natura provvedimentoale, atteso che la legge impone all'Ordine un mero onere comunicativo avente ad oggetto un atto adottato da altra amministrazione e, peraltro, già comunicato dalla stessa all'interessato. L'ulteriore comunicazione da parte dell'Ordine professionale - continua il TAR Friuli - non incide sulla produzione dell'effetto giuridico predeterminato ex lege, che consegue, solo ed esclusivamente, all'adozione dell'atto di accertamento proveniente dall'ASL. Del resto, il riconoscimento in capo agli ordini professionali di autonome competenze deliberative in materia, oltre a non essere previsto dalla legge, risulterebbe contrario alla ratio legis, finendo per aggravare e irrigidire un iter improntato a celerità ed immediatezza. Ancora, ciò comporterebbe un'ingiustificata e irragionevole diversità di disciplina all'interno di una fattispecie unitaria, atteso che tra le professioni contemplate dall'art. 4 del D.L. 44/2021, non tutte sono dotate di un proprio Ordine professionale.

3. Il TAR Umbria-Perugia 23/09/2021, n. 678, relativamente ad un ricorso cumulativamente avanzato da esercenti professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario, che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali, nel merito ha affermato che le comunicazioni di cui all'art. 4, comma 5⁷, del D.L. 44/2021 sono "certamente prive di natura provvedimento e di qualsiasi efficacia lesiva". Si tratta, infatti, di atti meramente preparatori o, al più, di comunicazioni di avvio del procedimento, come tali comunque privi di lesività e dunque non immediatamente impugnabili.
4. Il TAR Friuli-Venezia Giulia-Trieste, con provvedimento 27/09/2021, n. 291, ha chiaramente evidenziato che la sospensione ex DL 44/2021 non rappresenta una sanzione disciplinare ma una misura di tutela della salute pubblica e non è irrogata dall'Ordine professionale, né consegue all'esercizio di un potere disciplinare, ma è l'effetto rigidamente predeterminato ed automatico del riscontro di un presupposto di fatto (l'inadempimento all'obbligo vaccinale) accertato dall'azienda sanitaria. Ribadisce il TAR che l'atto dell'Ordine professionale rappresenta il mero "adempimento dell'onere informativo" previsto dall'art. 4, comma 7, del D.L. 44/2021 e non un atto avente carattere di autonomia e produttivo di effetti giuridici propri. La sospensione del sanitario, pertanto, consegue solo ed esclusivamente all'accertamento, operato dall'Azienda sanitaria, dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale.

⁷ "5. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 4, l'azienda sanitaria locale di residenza invita l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione, l'omissione o il differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al primo periodo, l'azienda sanitaria locale, successivamente alla scadenza del predetto termine di cinque giorni, senza ritardo, invita formalmente l'interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, indicando le modalità e i termini entro i quali adempiere all'obbligo di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'azienda sanitaria locale invita l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale".

TRASPARENZA AMMINISTRATIVA - PUBBLICAZIONE DEI DATI RELATIVI A CONSULENTI E COLLABORATORI

Pubblicazione dei dati relativi a collaboratori e consulenti: obbligo anche per gli Ordini di livello nazionale

In considerazione del disposto dell'art. 2-bis D.Lgs. 33/2013 che estende gli obblighi di trasparenza, in quanto compatibili, anche ad Ordini e Collegi, sia di livello nazionale che territoriale, anche i Consigli nazionali sono tenuti a tali adempimenti. In particolare, stante il disposto dall'art. 15 D.Lgs. 33/2013 (Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza), deve essere accolta l'istanza di accesso civico semplice ex art. 5, comma 1, D.Lgs. 33/2013 presentata da un avvocato al CNF per ottenere il link della pubblicazione dei dati relativi al compenso riconosciuto da detto Ente ad un avvocato quale corrispettivo dell'incarico di patrocinio in alcuni procedimenti giudiziari. In questo caso la pubblicazione del dato non richiede alcuna valutazione poiché discende da una previsione legislativa (in questo modo si è espresso il T.A.R. Lazio Roma - Sentenza n. 1921 del 16/02/2021).